

STATUTO

"Gruppo di Azione Costiera JONIO 2 " - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE"

Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615/ter e degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, la società cooperativa consortile a mutualità prevalente con la denominazione "FLAGJONIO 2" - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE" retta, ai sensi dell'articolo 2519, comma 2, c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. In caso di cambiamento dell'indirizzo della sede sociale, gli amministratori devono darne prontamente comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci.

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

La società cooperativa consortile a mutualità prevalente non ha finalità di lucro ed è

retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. La società, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Partenariato di progetto FLAG JONIO 2, è costituita per la definizione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo CLLD (Community-Led Local Development) dei Fisheries Local Action Group (FLAGs) così come previsto dagli artt. 60, 62, 63 e 64 del Reg. (UE) 508/2014 e dal Piano di Sviluppo Locale, nell'ambito della programmazione relativa al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020. Ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale; persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le seguenti finalità:

- mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- promuovere la qualità dell'ambiente costiero e valorizzare le risorse naturali e artigianali dell'area di riferimento;
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- sviluppare una partecipazione attiva a programmi comunitari, nazionali e regionali con medesime e/o complementari finalità.
- promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca;

- promuovere ed offrire servizi di consulenza, assistenza e orientamento e formazione alle piccole e medie imprese;

- promuovere attività di diffusione delle iniziative e di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel Piano di Sviluppo Locale.

- preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

- promuovere la qualità dell'ambiente costiero e valorizzare le risorse naturali e artigianali dell'area di riferimento;

- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;

- promuovere ed offrire servizi di consulenza, assistenza e orientamento alle piccole e medie imprese

- promuovere attività di diffusione delle iniziative e di formazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel Piano di Sviluppo Locale. Promuovere la tutela, conservazione e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, valorizzazione della cultura, delle tradizioni e degli usi locali.

Le finalità della società sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità con particolare attenzione alla realtà giovanile ed alle condizioni di disagio.

La società sostiene e promuove il coinvolgimento di quanti operano a qualsiasi titolo nel territorio di competenza e la partecipazione degli enti e dei soggetti pubblici e privati al percorso di crescita collettiva, garantendo la loro adeguata presenza nella diverse forme di partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

Per la realizzazione dello scopo, la società intende perseguire i seguenti obiettivi

prioritari:

Predisposizione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti.

Coordinamento, supervisione e verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Sviluppo Locale (PSL); informazione, animazione ed assistenza tecnica ai potenziali soggetti attuatori e/o beneficiari.

Elaborazione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e di criteri oggettivi di valutazione delle varie iniziative.

Prevenzione e/o soluzione di potenziali conflitti di interessi attraverso procedure che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle sedi deputate alla selezione delle iniziative provenga da partner che non siano "autorità pubbliche" con modalità che privilegino la selezione mediante procedura scritta.

Per l'attuazione delle strategie in programma la società dovrà:

- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle iniziative, stabilendo l'ordine di priorità delle operazioni in funzione del contributo al conseguimento dei vari obiettivi;
- preparare e pubblicare gli inviti o i bandi per la presentazione di progetti;
- definire i criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la società cooperativa consortile a mutualità

prevalente inoltre potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o a qualsivoglia altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- amministrare e gestire beni mobili ed immobili;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia compatibile, direttamente o indirettamente, con lo scopo e le finalità consortili;
- costituire e/o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, direttamente o indirettamente, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società già costituite;
- compiere ogni altro atto, funzionalmente connesso alle attività indicate, necessario ed utile alla realizzazione dell'oggetto consortile.

La società consortile, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile, ed in particolare:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di

beni o servizi da parte dei soci.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi e non soci.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà, tra l'altro, acquistare, vendere, locare beni mobili, immobili e mobili registrati; assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di soci o di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti e consorzi aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli enti e le società che svolgano la propria attività nel territorio di competenza, per diventare soci, devono soddisfare i requisiti stabiliti da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 2520 codice civile, il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito; l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Le quote sociali hanno il valore nominale di Euro 100 (cento) cadauna.

Possono essere soci della società:

- a) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di "organismi di diritto pubblico";
- b) soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali

collegati allo sviluppo locale in qualunque forma costituiti, organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale, gli imprenditori del settore della pesca, del settore turistico, dei servizi e le loro associazioni professionali e/o di categoria, con o senza personalità giuridica, comprese le associazioni di categoria, e le società di capitali anche di emanazione delle associazioni di categoria.

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno 2 quote sociali.

I soci potranno comunque sottoscrivere e versare ulteriori quote sociali sino al valore massimo consentito dalla legge.

Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.

I soci oltre le quote sociali dovranno versare Euro 10 (dieci) di contributo di spese vive d'impianto e di gestione per ogni quota sottoscritta.

I soggetti che intendono essere ammessi come soci debbono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione precisando ed allegando:

a) la denominazione, la sede, l'attività esercitata ed il capitale sociale;

b) il numero delle quote sociali che intende sottoscrivere;

c) le generalità del legale rappresentante e/o della persona delegata ai rapporti con la società;

d) l'impegno a versare, a semplice richiesta, i contributi annuali e/o una-tantum deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'impegno ad osservare scrupolosamente lo Statuto, il regolamento, le deliberazioni sociali e di impegnarsi a favorire il raggiungimento dello scopo sociale;

f) copia della delibera di adesione dell'organismo statutario e certificato di iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la CCIAA o apposita dichiarazione notoria, per i soggetti non tenuti all'iscrizione, copia dello Statuto vigente.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà seguire quanto disposto dall'art. 2528 del codice civile.

All'atto dell'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a carico dei richiedenti, il versamento di un contributo una-tantum.

I soci sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- a trasmettere alla società tutti i dati e le notizie richieste ed attinenti l'attività consortile;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- rimborsare alla società le spese sostenute da questa in loro nome e per loro conto;
- risarcire la società dei danni e delle perdite subite ed imputabili a loro responsabilità e/o negligenza;
- versare, a semplice richiesta, il contributo annuo per l'eventuale copertura delle spese generali di funzionamento, il cui importo e criterio di ripartizione sarà determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

L'Organo Amministrativo deve vigilare sull'osservanza degli obblighi dei soci.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, oppure contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni o non versi i contributi finanziari dovuti, sono applicabili le sanzioni stabilite da apposito Regolamento interno approvato

dall'assemblea dei soci.

Il socio ha diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni delle assemblee ed alla nomina delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi, dei benefici e di tutti i vantaggi mutualistici offerti dal consorzio, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti interni, dalle deliberazioni sociali e dalle leggi in materia;
- c) di prendere visione dei libri sociali, dando congruo preavviso all'Organo Amministrativo e, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, del bilancio d'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
- d) di formulare all'Organo Amministrativo osservazioni e proposte relative alla gestione sociale.

Articolo 8

Il recesso del socio è ammesso:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata alla società; spetta all'Organo Amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso, il recesso deve essere comunicato alla società con un pre-

avviso di almeno dodici mesi.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantenga un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente;
- c) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dall'assemblea;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempreché il socio permanga nell'inadempienza.

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Nel caso di decesso di un socio titolare di ditta individuale, la società continuerà con gli eredi o legatari della sua quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

In caso di trasferimento dell'azienda di uno dei soci, l'acquirente può subentrare in società con l'osservanza delle procedure di ammissione.

Articolo 11

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e, se non in contrasto, con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della società.

Il socio receduto, così come il socio espulso, restano, comunque, vincolati per gli impegni assunti nei confronti del consorzio antecedentemente alla data di recesso o espulsione.

FONDO CONSORTILE - CAPITALE

Articolo 12

Il fondo consortile è così costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in un numero illimitato di quote nominative, del valore di Euro 100 (cento) cadauna;
- b) dai contributi versati dai soci, che l'Organo Amministrativo potrà deliberare anno per anno in conformità al successivo articolo 14;
- c) dalla riserva legale, formata dagli avanzi di gestione e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) dai beni e dalle attrezzature acquistati dalla società;
- e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo che l'assemblea riterrà opportuno costituire e dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi; qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Orga-

no Amministrativo potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini di tale reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

L'Organo Amministrativo potrà istituire un fondo di esercizio, il cui funzionamento sarà definito da apposito Regolamento approvato dall'assemblea.

Articolo 13

Ai sensi dell'art. 2514 codice civile, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 14

In considerazione degli scopi consortili della società, l'Organo Amministrativo, in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio in corso, potrà chiedere ai soci il versamento di un contributo annuale, ai sensi dell'art. 2515/ter, comma 2, codice civile, fermo restando che i soci non assumeranno comunque responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, nel rispetto delle norme vigenti, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

Articolo 15

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Articolo 17

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 1, c.c.;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 2, c.c.;
- c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 2545/quarter, comma 3, c.c.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di eventuali ristorni ai soci.

I criteri per la ripartizione degli eventuali ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545/sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, dovranno essere fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c.

E', in ogni caso, esclusa la distribuzione di eventuali dividendi ai soci.

Le riserve ed i fondi della cooperativa non sono distribuibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto espresso divieto alla società di emettere strumenti finanziari.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, da nominare solo nel caso si verificano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c.;

ASSEMBLEA

Articolo 19

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio di competenza, con lettera raccomandata con avvi-

so di ricevimento e/o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza ed affissi presso la sede sociale sempre almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, sarà convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno il quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il Collegio Sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei

verbali delle assemblee.

Articolo 21

Hanno diritto di votare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Per i soci, pubblici o privati, forniti di personalità giuridica, partecipano i rispettivi rappresentanti legali, secondo legge o statuto, o altra persona delegata ai sensi del comma successivo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessuno socio può cumulare più di una delega.

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c. sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità della cooperativa.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre o nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nominati anche fra estranei alla società.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art. 2386 C.C.

Gli amministratori sono rieleggibili

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Ai soci di natura privatistica (di cui alla lettera "b" dell'art. 6) spetta il diritto personale ed incedibile di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; agli organismi di diritto pubblico (di cui alla lettera "a" dell'art. 6) spetta il diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente tra i Consiglieri nominati, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 24

Il Consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché nel territorio di competenza, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi mem-

bri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata ovvero avviso di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Articolo 25

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della società, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può nominare direttori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al Presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati, entro i limiti previsti dall'art. 2381 e dall'art. 2544 comma 1 codice civile.

RAPPRESENTANZA

Articolo 26

La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono attribuite, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure a chi ne fa le veci, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli institori, ed ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.

L'assemblea dei soci delibererà eventuali emolumenti per i consiglieri, gli amministratori, i direttori, gli institori ed i procuratori; ad essi spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia.

Agli organismi di diritto pubblico (di cui alla lettera "a" dell'art. 6) spetta il diritto di

nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei ristorni eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge.

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30

Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere

disciplinati da appositi Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; i regolamenti potranno anche disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Articolo 31

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sui consorzi, sulle società cooperative, sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni regionali, nazionali e sovranazionali in materia vigenti.